



IVA

Soggetta a Iva la consulenza legale pro bono se l'onorario è dovuto dalla parte soccombente

di Marco Peirolo

Seminario di specializzazione

Riforma delle sanzioni e strumenti per evitare il contenzioso e trattare con gli uffici

[Scopri di più](#)

Con le conclusioni presentate l'8 maggio 2025, nella causa C-744/23, l'avvocato generale presso la Corte di Giustizia UE ha esaminato l'ambito applicativo dell'articolo 2, § 1, lettera c), Direttiva 2006/112/CE, che qualifica come operazioni soggette a Iva le prestazioni di servizi effettuate **a titolo oneroso** nel territorio di uno Stato membro da un **soggetto passivo che agisce in quanto tale**.

Si è trattato, in particolare, di stabilire se una **prestazione di servizi resa a titolo gratuito da uno studio legale al suo cliente**, nell'ambito della quale, **in caso di successo**, la parte soccombente è tenuta a versare un **onorario previsto dalla legge**, costituisca una **prestazione a titolo oneroso soggetta a Iva**.

In primo luogo, l'avvocato UE ha osservato che, nell'ambito di un'imposta generale sui consumi, la nozione di prestazione di servizi a titolo oneroso deve essere interpretata estensivamente, dovendosi ritenere che l'onerosità ricorra anche quando il **corrispettivo della prestazione resa non venga versato dalla controparte contrattuale, bensì da un altro soggetto**, come si desume dall'articolo 73, Direttiva 2006/112/CE, che **ricomprende nella base imponibile anche i pagamenti effettuati da un terzo** in relazione **all'operazione posta in essere**.

Pertanto, qualora la parte soccombente sia tenuta a versare per legge un onorario minimo allo studio legale, la consulenza legale riveste carattere oneroso, **anche se non è ancora certo se il compenso verrà pagato**, in quanto ciò avviene **solo in caso di successo**.

In secondo luogo, riguardo al **nesso diretto tra la prestazione e il corrispettivo percepito**, l'avvocato UE ha rilevato che la certezza dell'ammontare del corrispettivo non è costitutiva dell'esistenza di un'operazione imponibile.

La disciplina Iva, infatti, **non richiede che il corrispettivo debba essere definitivamente certo** già al momento della prestazione, tant'è che – come emerge dagli articoli 90 e 66, Direttiva 2006/112/CE – l'effettivo ammontare del corrispettivo è **rilevante** ai fini, rispettivamente,



della **determinazione della base imponibile** e dell'**individuazione del momento di esigibilità dell'imposta**.

Sempre in merito alla valutazione del nesso diretto, la giurisprudenza comunitaria ha affermato che il criterio relativo all'**esistenza di un rapporto giuridico** nell'ambito del quale è effettuata l'operazione e pagato il corrispettivo deve essere **interpretato in modo tale da non violare il principio della neutralità fiscale** e, quindi, in un'accezione ampia. Di conseguenza, se l'operazione imponibile sussiste quando il **cliente paga direttamente lo studio legale**, la **conclusione non può essere diversa qualora l'onorario debba essere pagato da un terzo**.

Pertanto, ha sottolineato l'avvocato UE, **l'onorario minimo che la parte soccombente deve pagare** per legge allo studio legale **costituisce un corrispettivo**, ai sensi dell'articolo 2, § 1, lettera c), Direttiva 2006/112/CE, e deve essere **considerato come pagamento di un terzo** per la consulenza legale del cliente vittorioso, ai sensi dell'articolo 73 della stessa Direttiva.

A questa conclusione non ostano le sentenze Baštová ([causa C-432/15 del 10 novembre 2016](#)) e Tolsma ([causa C-16/93 del 3 marzo 1994](#)).

La **sentenza Tolsma** riguardava il caso di un **musicista di strada al quale i passanti davano del denaro senza essere obbligati contrattualmente**. La Corte ha ritenuto determinante il fatto che i passanti non avessero chiesto che il musicista suonasse per loro; inoltre, essi versavano le somme non già in funzione della prestazione musicale, ma per motivazioni soggettive, per esempio per una questione di simpatia. Tali oblazioni – sempre secondo la Corte – sono infatti **essenzialmente volontarie** (o gratuite) **ed aleatorie**.

La fattispecie oggetto delle conclusioni dell'avvocato UE **non è equiparabile** al caso oggetto della sentenza Tolsma. La parte soccombente, infatti, **non paga in funzione di motivazioni personali** o in base a considerazioni di simpatia. **Il pagamento effettuato** dal soggetto soccombente, inoltre, non è né volontario né aleatorio, essendo **determinato**, invece, **nell'an e nel quantum, dalla legge**.

La **sentenza Baštová**, invece, verteva sulla **questione se il premio del vincitore di una gara ippica** potesse essere considerato come il **corrispettivo della prestazione resa dal vincitore stesso**. La Corte ha risposto in senso negativo, ma ha motivato tale conclusione fasi quasi esclusivamente riferimento alla circostanza che **l'ottenimento del premio dipendeva dal conseguimento di un determinato risultato** al termine della competizione ed era **sottoposto ad una certa alea**. Quest'ultima dovrebbe **escludere l'esistenza di un nesso diretto tra la messa a disposizione del cavallo e la vincita del premio**, in quanto l'esistenza di una prestazione deve essere **valutata oggettivamente e deve sussistere a prescindere delle finalità e dai risultati dell'operazione**.

Nel caso di specie, l'alea relativo al corrispettivo si manifesta **esclusivamente in relazione all'importo dell'imposta e al momento della sua esigibilità**, ma non in **relazione all'esistenza di una prestazione di servizi a titolo oneroso**.



Sotto questo aspetto, **onorari variabili** (per esempio il 10% di un prezzo di acquisto ancora incerto), **onorari subordinati a determinate condizioni** (per esempio onorari basati sull'esito della causa) o **onorari fittizi** (in assenza di un accordo concreto, la legge presume, tramite una finzione, che sia stato pattuito l'onorario abituale) non incidono, **nonostante l'alea ad essi connessa**, sull'esistenza di una prestazione di servizi a titolo oneroso, per la quale **viene pagato il rispettivo onorario**.

La conclusione nella sentenza Baštová è corretta, in quanto **il premio non fa riferimento ad un'attività (la partecipazione alla corsa), bensì costituisce unicamente la ricompensa per la vittoria**, che non è, però, una prestazione di servizi che il vincitore può procurare ad un altro soggetto. **È questo che distingue il premio dal compenso per la partecipazione ad una corsa.** La partecipazione ad una corsa può costituire una prestazione nei confronti dell'organizzatore qualora quest'ultimo **versi un compenso per la partecipazione**.

Per le considerazioni esposte, secondo l'avvocato UE, **lo studio legale ha fornito al cliente una prestazione soggetta ad imposta** ed è, pertanto, **tenuto a riscuotere l'Iva e a versarla all'Erario**, con la conseguenza che la parte soccombente è parimenti **tenuta a versare l'imposta allo studio legale**.